



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it



ORDINANZA n. 9 del 06/02/2026

PROT. n. 1707 del 06/02/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE IN RELAZIONE ALLA NECESSITÀ DI ADOTTARE INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI GRAVE PREGIUDIZIO DELLA VIVIBILITÀ URBANA E PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA PRESENZA DI CINGHIALI NEL TERRITORIO COMUNALE- ART 50 COMMA 5 TUEL

IL SINDACO

Premesso che:

- la presenza di cinghiali nelle aree urbane e periurbane è in espansione tale che può comportare un pericolo per la pubblica incolumità, sia per i rischi connessi ad eventuali collisioni stradali sia per non prevedibili reazioni da parte dei predetti animali selvatici in risposta a situazioni di prossimità con l'uomo, nonché, per la possibile diffusione della peste suina africana;
- pervengono all'Amministrazione comunale numerose segnalazioni di presenza di cinghiali selvatici allo stato brado ed in branchi non solo nelle aree rurali, ma anche nel centro urbano nei pressi della sede municipale dove vengono segnalati avvistamenti di ungulati anche di grossa taglia che si avvicinano a nuclei abitati e strade del centro cittadino, compromettendo così la sicurezza della circolazione;

Considerato che:

- tale situazione è causa di disagio ed allarme per la sicurezza dei cittadini, in quanto la presenza di detti animali, in particolare nelle ore serali, è fonte di pericolo sia per i frequentatori delle aree verdi, per lo più bambini, giovani e anziani, che per la circolazione stradale poiché spesso i cinghiali, anche in branco, invadono non solo le aree pedonali ma anche la carreggiata dell'abitato, costituendo grave rischio per la sicurezza di automobilisti e motociclisti;
- si aggiunge a tale rischio anche quello di carattere sanitario dal momento che tale specie è potenzialmente soggetta a numerose malattie virali, batteriche e parassitarie che possono contagiare altre specie animali e l'uomo stesso;

Richiamati:

- la D.G.R n. 485 del 27.07.2022 – Legge 07.04.2022 n. 29- *“Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina Africa PSA”. Approvazione del “PRIU- Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27” e “Costituzione del Nucleo Operativo Regionale per la lotta alla peste suina africana”;*
- la D.G.R n. 122 del 22.02.2024 ad oggetto *“PESTE SUINA AFRICANA (PSA). Approvazione del “Piano di eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle Zone di Restrizione I e II della Provincia di Potenza” e del “Piano Regionale Interventi Urgenti (PRIU) nei confronti della Peste Suina Africana (PSA) nel territorio Libero della Regione Basilicata - Anno 2024 ”;*
- il decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 07.04.2022 n. 29 *“Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”, il cui art. 1 prevede che “al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa)”;*
- l'Ordinanza n.1/2025 del 30 aprile 2025 (GU n.100 del 2-5-2025) del Commissario Straordinario alla

Peste Suina Africana (PSA) ad oggetto : *“Ulteriore proroga dell'ordinanza n. 5/2024, recante: «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana»;*

- il Decreto Ministeriale del 13 giugno 2023 avente ad oggetto *“Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato sulla GU serie generale n. 152 del 01/07/2023;

VISTO che:

- la Regione Basilicata, con la Determinazione n. 99 del 26 marzo 2025, ha approvato le *Linee guida per il depopolamento della specie cinghiale* nelle zone di restrizione I e II della provincia di Potenza e nel restante territorio regionale;
- Il suddetto provvedimento, adottato dalla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona – Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, si inserisce nel quadro delle misure previste dalla DGR 22.02.2024, n. 122 per il contrasto alla Peste Suina Africana (PSA);

Considerato che, pur tenendo in debito conto l'importanza della tutela della biodiversità e vista la complessità della gestione della specie del cinghiale, è necessario comunque un'urgente attuazione di tutte le forme di prevenzione che la Legge consente, al fine di mitigare gli impatti negativi che la specie esercita;

Visto che tali animali sono considerati pericolosi ai sensi della legge n. 750/92 e difatti sono inclusi nell'allegato A) del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996, come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Uff. 15 maggio 2001, n. 111, che indica le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Tenuto conto che fornire cibo ai cinghiali è diventato reato e come tale perseguibile penalmente, come previsto dall'art. 7 comma 2, del *"Collegato ambientale - Disposizioni per i contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. L57 del L992"*;

Considerata la sicurezza dei cittadini quale obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;

Vista la Legge 11 febbraio del 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* in particolare l'art. 19;

Vista la parte prima del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931 n. 773;

Visto che i cinghiali, non possono essere abbattuti all'interno del centro abitato e che pertanto necessita allontanarli al fine di indurli a raggiungere luoghi periferici e rurali;

Ritenuto, pertanto, dover disporre in via sperimentale che, periodicamente, previo coordinamento con la Polizia Locale, venga effettuato l'allontanamento dei cinghiali presenti nelle zone inedificate o agricole contigue alle zone abitate del territorio comunale, mediante l'uso di cani addestrati, affidando tali operazioni, a selecontrollori preventivamente autorizzati dell'A.T.C e/o altri Enti competenti, ai sensi della normativa vigente in materia e che si renderanno disponibili a tali operazioni;

Considerato che l'allontanamento dei cinghiali a mezzo dei cani addestrati, gestiti e condotti da soggetti in regola con i documenti di caccia, dovrà avvenire in modo da evitare danni a persone e cose, dovrà essere coordinata dalla Polizia Locale ed organizzata e finalizzata a rimuovere il potenziale pericolo;

Visto l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede, tra l'altro che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale e **che le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare anche situazioni di grave pregiudizio della vivibilità urbana;**

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa, espresso ai sensi art. 147 bis TUEL da parte del Comando di Polizia Locale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi art. 147 bis TUEL da parte del Responsabile Area Finanziaria, non avendo il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;

Dato atto che con i suddetti pareri è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n.241/7990;

O R D I N A

Per tutte le motivazioni di cui in premessa ed allo scopo di salvaguardare la sicurezza e la salute dei cittadini:

per tutto quanto sopra esposto che si intende integralmente richiamato, LE SEGUENTI MISURE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA PRESENZA DI CINGHIALI NEL TERRITORIO COMUNALE:

- A chiunque, in caso di avvistamento di cinghiali, singoli o in branchi, di mantenere una distanza di sicurezza minima di 30 metri;
- A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti e interne al tessuto urbano di provvedere alla rimozione di cespugli ed erbe infestanti, nonché a tenere una buona manutenzione per quanto riguarda siepi e recinzioni, avendo cura di rimuovere i materiali di risulta, *per la pulitura di terreni e vegetazione incolta al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*;
- Ai cittadini di conferire i rifiuti secondo il Calendario di raccolta differenziata precisando *l'utente sorpreso nell'adozione di comportamenti difformi è sanzionato con la medesima sanzione prevista dalla vigente normativa per l'abbandono rifiuti*;
- è fatto divieto di alimentare gli ungulati "suidi" anche indirettamente attraverso l'abbandono di alimenti e scarti alimentari;

D I S P O N E che

in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare anche situazioni di grave pregiudizio della vivibilità urbana, ex art.50 comma 5 TUEL, VENGA PERIODICAMENTE EFFETTUATO IN VIA SPERIMENTALE FINO AL 31 MARZO 2026, L'ALLONTANAMENTO DI CINGHIALI PRESENTI NELLE ZONE INEDIFICATE O AGRICOLE CONTIGUE ALLE ZONE ABITATE DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE L'USO DI CANI ADDESTRATI SECONDO LE SEGUENTI DIRETTIVE:

- Che tali operazioni, previo coordinamento con la Polizia Locale, vengano affidate a selecontrollori preventivamente autorizzati dell'A.T.C e/o altri Enti competenti, ai sensi della normativa vigente in materia e che si renderanno disponibili a tali operazioni;
- Che le predette operazioni dovranno svolgersi in piena sicurezza e comunque in assenza di personale non preventivamente autorizzato;
- Che i cinghiali allontanati dalle predette zone, vengano dirottati con l'ausilio di cani addestrati a

tale scopo, verso aree ritenute sicure ed eventualmente catturati secondo le vigenti misure in materia, senza creare pregiudizio alcuno alle persone e senza mettere a repentaglio la pubblica incolumità;

- Che tutte le aree interessate a tali operazioni dovranno essere preventivamente munite di idonea segnaletica informativa;
- Che i nominativi dei soggetti individuati per attuare le operazioni di allontanamento siano preventivamente comunicati al Comando di Polizia Locale e ad ogni Organo o Ente competente in materia;
- Che tutte le operazioni di allontanamento di cinghiali presenti nelle zone inedificate o agricole contigue alle zone abitate del territorio comunale, mediante l'uso di cani addestrati dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica ed interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza dei cittadini, degli operatori o di terzi, liberando comunque il Comune di Montalbano Jonico da ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose che si possano verificare prima, durante e dopo lo svolgimento degli interventi stessi;

AVVERTE che

- L'inottemperanza alla presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni penali e/o amministrative previste dalle specifiche disposizioni di Legge in materia, è punita ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Chiunque abbandona o deposita rifiuti è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro, secondo le vigenti disposizioni di legge (comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come sostituito dall'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 20 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137);

DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale il controllo sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (ai sensi degli artt. 29 e 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) entro il termine di sessanta giorni, oppure in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi dell'art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e resa pubblica anche mediante affissione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

che la presente ordinanza sia trasmessa mediante P.E.C. alla:

Prefettura di Matera (PEC: protocollo.prefmt@pec.interno.it);

Al Corpo Forestale dello Stato PEC : fmt.42664@pec.carabinieri.it

PEC : fmt.42669@pec.carabinieri.it fmt42665@pec.carabsnieri.it

Al Comando Vigili del Fuoco : PEC com.matera@cert.vigilfuoco.it

PEC: dir.salaop.basilicata@cert.vigilfuoco.it;

Alla Regione Basilicata P.E.C. ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;

Questura di Matera (PEC: urp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it)

Commissariato Polizia di Pisticci (PEC: comm.pisticci.mt@pecps.poliziadistato.it)

Stazione Carabinieri di Montalbano Jonico (PEC: tmt29228@pec.carabinieri.it)

Comando Polizia Locale di Montalbano Jonico (PEC: polizialocale@pec.comune.montalbano.mt.it)

All'ATC di CACCIA " B" PEC: atcbmatera@ebaspec.it;

Alla Provincia di MATERA: provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it;

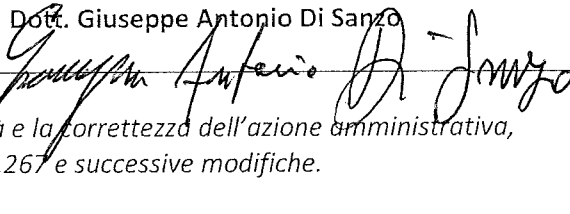
Al Responsabile del Settore Tecnico - Ufficio Protezione Civile
areatecnica@pec.comune.montalbano.mt.it;

Al Comando di POLIZIA LOCALE SEDE;

Montalbano Jonico, 06/02/2026

Il Sindaco

Dott. Giuseppe Antonio Di Sanzo



Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ex Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche.

Montalbano Jonico, li 06/02/2026

Il Comandante della Polizia Locale

Dott.ssa Marilena DONADIO



Parere favorevole di regolarità contabile rilasciato ex Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche.

Montalbano Jonico, li 06/02/2026

Il Responsabile Area Finanziaria

Dott. Antonio TRIPALDI

